Presidente Consiglio Regionale della Puglia

Da: segreteria.territorio Regione Puglia <segreteria.territorio@regione.puglia.it>
Inviato: venerdì 8 febbraio 2019 10:26
A: Galante Marco; gabinetto.presidente Regione Puglia
Cc: Presidente Consiglio Regionale della Puglia
Oggetto: Interrogazione n.1317 consigliere Galante - Riscontro
Allegati: Riscontro interrogazione 1317 cons. Galante.pdf

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere Galante si trasmette, in allegato, nota prot. 0000040 del 7/02/2019 di riscontro.
Cordialità
Fara Catacchio

Consiglio Regionale della Puglia
N. 20190004493
11/02/2019 13:00
4S0XW0
Sezione Informatica e Tecnica
ENTRATA

A.ssa del Consiglio
Rifiuta a Pelillo
- 8 FEB. 2019

SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE

Pianificazione territoriale,

Urbanistica, Assetto del territorio,

Paesaggio, Politiche abitative

Via Gentile, 52 - 70121 Bari

Tel.: 080 540 6560 - 2233 - 7592

1317
i.r.-sca.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

r_puglia/AOO_SP1/PROT/07/02/2019/0000040

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Al Consigliere regionale
Marco Galante
galante.marco@consiglio.puglia.it
Gabinetto del Presidente
Direzione amministrativa
gabinetto.presidente@regione.puglia.it

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.1317 "Gestione Parco naturale regionale Terra delle Gravine" presentata dal consigliere regionale Galante. Riscontro.

Con la presente si riscontra l'interrogazione a risposta scritta di cui all'oggetto, presentata dal Consigliere Galante, rappresentando quanto segue.

In relazione ai primi due punti dell'interrogazione de qua si rileva che il Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" è stato istituito con legge regionale 20 dicembre 2005, n.18. In relazione alla gestione dell'area protetta, l'art. 5 stabilisce che *"(...) la gestione del Parco è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24 (Istituzione delle riserve orientate del litorale tarantino-orientale)"*. Tale articolo deve necessariamente essere letto in combinato disposto con l'art. 18 della medesima legge che, al comma 1, dispone: "1. *Fino alla costituzione degli organi dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, le funzioni attribuite a quest'ultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di Taranto*".
Nel corso degli anni, tuttavia, la gestione del Parco da parte della Provincia suddetta ha determinato una grave situazione di stallo che ha richiesto un intervento decisivo al fine di definire positivamente la sua incertezza amministrativa gestionale, tant'è che a seguito dell'incontro tenutosi in data 16.11.2016 presso il Comune di Laterza, alla presenza dei rappresentanti dei territori interessati dall'area protetta e in totale accordo con questi, il Presidente della Regione Puglia ha convocato apposita Conferenza di servizi, ai sensi della l.r. 19/1997, conclusasi con una proposta di modifica legislativa che ha portato alla approvazione della legge regionale n. 52 del 1 dicembre 2017 che affida la gestione del Parco a un Consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituito dagli enti locali interessati mantenendo, nelle more della sua costituzione, la sua gestione alla Provincia di Taranto.
Al fine, quindi, di agevolare, in maniera partecipata, il procedimento amministrativo di costituzione del Consorzio previsto dalla legge di modifica 52/2017 la Regione ha convocato un primo incontro in data 20 dicembre 2017 con gli enti locali interessati durante il quale

sono stati diversi gli spunti di riflessioni proposti sia in relazione ai punti di forza legati alla costituzione di un consorzio di gestione del parco sia agli aspetti più problematici meritevoli di approfondimento. In data 2.03.2018, pertanto, si è svolto un ulteriore incontro con tutti gli enti locali interessati (Provincia di Taranto, Comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte, Villa Castelli) con la finalità di rappresentare e condividere le esperienze positive di Consorzi di gestione di aree protette attualmente esistenti in Puglia. Con nota prot. 145/3996 del 17.5.2018, inoltre, la Regione ha sollecitato i suddetti enti locali ad attivarsi con sollecitudine fermamente convinti che la tutela e la conservazione della biodiversità presente in questa area naturale, la valorizzazione delle sue risorse insieme ad una urgente pianificazione territoriale sono priorità che richiedono un intervento imminente.

Tanto premesso, fermo restando il notevole impegno dell'amministrazione regionale per risolvere le criticità legate alla gestione del Parco consistito in un articolato procedimento amministrativo, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza amministrativa, la costituzione del Consorzio tra gli enti locali interessati è un adempimento normativo che compete esclusivamente alla volontà degli stessi, più volte invitati a provvedervi e su cui la Regione non può ulteriormente intervenire se non ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge istitutiva del Parco, come modificata, secondo cui *"5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il consorzio"*.

Con riferimento agli ulteriori quesiti posti dall'interrogazione di che trattasi, si rappresenta che secondo quanto stabilito dal comma 5 quater dell'art. 4 della legge regionale istitutiva del Parco n. 18/2005: *"La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1 che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal parco."*. A tal proposito, si evidenzia che la riperimetrazione dei confini dell'area protetta rappresenta un atto di pianificazione che non può prescindere da uno studio attento, ponderato e condiviso, volto anche a tutelare gli habitat e specie presenti nell'area considerata in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia nonché a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 18/2005 medesima.

Per questi motivi, risulta fondamentale oltre che obbligatorio ai sensi del suddetto comma 5 quater coinvolgere e condividere sul punto gli enti locali interessati dal territorio del Parco, attraverso un procedimento di rideterminazione dei confini che terrà conto dell'apporto

ricevuto dal Comune di Castellaneta in merito (deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 21/08/2018) nella sede opportuna che è quella della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge regionale n. 19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia".

Infine, in relazione all'ultimo quesito relativo alla promozione e valorizzazione del patrimonio storico e identitario rappresentato dalle chiese rupestri situate nel territorio del parco, si rappresenta che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ha operato uno specifico censimento di tali beni, inserendoli all'interno di specifici contesti di tutela paesaggistica quali testimonianze della stratificazione insediativa, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 142/2004, delineando ed incentivando, al contempo, la loro valorizzazione con la definizione di uno scenario strategico fondato sul sistema di fruizione dei beni culturali e paesaggistici. A tal riguardo, si rappresenta che estrema rilevanza riveste la redazione del piano territoriale del parco, adempimento normativo previsto dagli artt. 20 e ss della l.r. 19/1997, che attraverso specifiche norme prevede, insieme al regolamento e al piano pluriennale economico e sociale, anche interventi dettagliati per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale. A ciò si aggiungano le diverse azioni e le politiche volte alla salvaguardia e valorizzazione di tali insediamenti rupestri realizzate dall'Assessorato alla Pianificazione Territoriale, attraverso l'emanazione di avvisi pubblici emanati a valere sul POR PUGLIA 2014-2020 - Sub-Azione 6.6.a; a tal riguardo, sicuramente una menzione merita l'avviso pubblico "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale" volto a finanziare progetti di valorizzazione paesaggistica ed ambientale degli spazi verdi urbani e periubani, con la previsione anche di tutela e valorizzazione di elementi puntuali del patrimonio storico culturale. A tale avviso hanno partecipato molti comuni interessati dal Parco Terra delle Gravine (Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Grottaglie,Palagianello). Il Comune di Ginosa, si specifica, è risultato beneficiario del finanziamento proprio con un progetto di valorizzazione paesaggistica ed ambientale in un ambito interessato anche da insediamenti rupestri.

Il dirigente ad interim del Servizio
ing. Caterina Dibitonto

il dirigente della Sezione
ing. Barbara Loconsole

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale
Prof. Alfonsino Pisicchio

Via Gentile 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404392
pec: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it